STATUTO VIGENTE	PROPOSTA AGGIORNAMENTO STATUTO ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 c.d. Codice del Terzo settore
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPO Art. 1	Art.1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE
È costituita l'Associazione denominata "Società Letteraria", fondata in Verona nell'anno 1808 ed eretta in Ente Morale con R.D. 21 agosto 1908 n. 417. L'Associazione, con sede sociale in Verona (VR), Piazzetta Scalette Rubiani n. 1, ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.	Con l'entrata in vigore del D.Lgs 117/ 2017 "Codice del Terzo Settore" la "Società Letteraria", fondata in Verona nell'anno 1808 ed eretta in Ente Morale con R.D. 21 agosto 1908 n. 417 ha deliberato di assumere la figura giuridica di Associazione di Promozione Sociale, di modificare la denominazione in "Società Letteraria di Verona Associazione di Promozione Sociale" con l'abbreviazione "Società Letteraria A.P.S." e di modificare il suo statuto, adeguandolo con le previsioni prescritte dal Codice del Terzo Settore. Una volta iscritta nel Registro del Terzo Settore la "Società Letteraria A.P.S." aggiungerà alla denominazione l'acronimo E.T.S.
	Art.2 ABBREVIAZIONI
	La "Società Letteraria di Verona A.P.S." potrà essere indicata nello Statuto e nel Regolamento con le abbreviazioni "Società Letteraria" o "Associazione". Gli associati potranno essere indicati come "Soci".
	Art.3 SEDE — DURATA
	La Società Letteraria A.P.S. ha sede in Verona (VR), Piazzetta Scalette Rubiani n.1, ha durata illimitata.
Art. 2	Art. 4 SCOPI - ATTIVITÀ
La "Società Letteraria" si propone di offrire i mezzi per coltivarsi nelle scienze, nelle lettere e nelle arti.	La "Società Letteraria A.P.S.", in continuità con quanto affermato all'atto della sua costituzione, non ha scopo di lucro e si pone come Persona Giuridica che svolge a favore dei propri associati, attività culturali di interesse generale, fornendo agli stessi i mezzi, l'organizzazione e le occasioni per consentire loro di coltivare e sviluppare interessi culturali nei settori delle scienze, delle lettere e delle arti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 denominato "Codice dei beni culturali e del paesaggio". L'Associazione si propone altresì di:

- organizzare e gestire attività culturali per i propri Soci e per coloro che a queste attività sono interessati.
 collaborare, coordinandosi con Enti, Istituzioni, Associazioni e Organismi
 - 2. collaborare, coordinandosi con Enti, Istituzioni, Associazioni e Organismi locali, nazionali ed internazionali, per lo sviluppo delle finalità di solidarietà e promozione sociale nel campo della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse culturale, artistico e storico;
 - 3. promuovere la diffusione dei propri scopi attraverso attività di carattere editoriale, didattico e/o divulgativo, anche in collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado e Università;
 - 4. assumere ogni altra iniziativa volta a preservare, valorizzare e onorare il patrimonio storico, archivistico, bibliotecario, culturale della Società Letteraria di Verona.

Per il conseguimento delle sue finalità l'Associazione potrà promuovere, organizzare e collaborare con Enti pubblici e/o privati.

Art. 3 In corrispondenza al suo fine e per doveroso rispetto di tutte le opinioni e credenze, la "Società Letteraria" si interdice, in tutti i suoi atti interni ed esterni, qualsiasi manifestazione politica o confessionale. La bandiera italiana viene esposta alla sede sociale nelle festività nazionali e nelle solennità civili.

Art. 5 PRINCIPI

In corrispondenza al suo fine e per doveroso rispetto di tutte le opinioni e credenze, la "Società Letteraria" si interdice, in tutti i suoi atti interni ed esterni, qualsiasi manifestazione politica o confessionale e presta particolare attenzione allo sviluppo dei diritti umani, civili sociali, affermando principi di inclusività, ispirandosi a valori democratici, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci.

L'Associazione non prevede limitazioni con riferimento a condizioni economiche e discriminazioni in relazione all'ammissione degli associati. La bandiera italiana viene esposta alla sede sociale nelle festività nazionali e nelle solennità civili.

SOCI, LORO DIRITTI E DOVERI

Art. 4

I soci si dividono in Benemeriti, Onorari e Ordinari. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 6 SOCI - CATEGORIE

Ai sensi del Codice di Terzo settore i Soci, il cui numero non può essere inferiore a sette, si dividono in Ordinari e Benemeriti.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti di partecipazione e di elettorato attivo e passivo nei confronti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando per i soci il diritto di recesso.

persone giuridiche ed Enti che si siano distinti per particolari meriti di cui all'art.9 dello Statuto. Art. 6 Sono ammessi come soci ordinari le persone giuridiche o le persone Art. 7 SOCI ORDINARI fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e che non siano civilmente incapaci o moralmente indegni e che, condividendo le finalità Sono ammessi come soci ordinari le persone fisiche che abbiano raggiunto la dell'Associazione, versino una tassa di ingresso e un contributo annuo di maggiore età e che non siano civilmente incapaci. Le Persone giuridiche sono ammesse a partecipare alla vita della associazione frequenza la cui misura viene determinata annualmente dall'assemblea dei solamente a mezzo di apposita convenzione di reciprocità stipulata tra il soci. La tassa di ingresso e il contributo annuo non sono trasmissibili nè rivalutabili. Nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso Consiglio di Conservazione e il soggetto esponenziale dell'ente richiedente che di morte, di recesso o di esclusione del socio può farsi luogo alla richiesta definisca i rispettivi diritti, doveri e rapporti economici di rimborso di quanto versato all'Associazione. Sull'ammissione decide il Il richiedente deve in ogni caso dichiarare di condividere le finalità Consiglio di Conservazione a maggioranza dei componenti. dell'Associazione, versino, all'atto della ammissione, un contributo di ingresso e un contributo annuo di frequenza, per sostenere le attività e le spese, la cui misura viene determinata annualmente dall'assemblea. Il contributo di ingresso e il contributo annuo non sono trasmissibili né rivalutabili. Nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione del socio può farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione. Sull'ammissione decide il Consiglio di Conservazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Art. 5 Possono essere dichiarati Soci Benemeriti persone o enti, che ART. 8 SOCI BENEMERITI abbiano in notevole misura contribuito ad accrescere, con lasciti o doni, il patrimonio sociale o, con la loro attività di Soci, l'efficienza e il prestigio L'Associazione può conferire quale titolo onorifico la qualifica di Socio della "Società Letteraria". Possono essere dichiarati Soci Onorari coloro Benemerito a persone fisiche o gli enti pubblici e privati, che abbiano, in che, avendo contratto con Verona profondi legami etici e intellettuali, si notevole misura, contribuito ad accrescere, con attività significative, con lasciti, siano particolarmente distinti con opere di cultura di grande pregio e con doni o con erogazioni, il patrimonio o le disponibilità economiche risonanza. La proclamazione dei Soci Benemeriti e Onorari viene fatta dell'Associazione. dall'assemblea, con votazione a scrutinio segreto, su proposta motivata del La proclamazione dei Soci Benemeriti viene fatta dall'Assemblea, con Consiglio di Conservazione. La proposta deve raccogliere la maggioranza votazione a scrutinio segreto, su proposta motivata del Consiglio di dei due terzi dei votanti, fermo il quorum costitutivo di cui al successivo Conservazione. art. 13. La proposta deve raccogliere l'adesione della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

L'Associazione può conferire il titolo di socio onorario a persone fisiche, a

	Art.9 SOCI ONORARI
	Possono essere dichiarati Soci Onorari coloro che, avendo contratto con Verona profondi legami etici e intellettuali, si siano particolarmente distinti con opere di cultura di grande pregio e risonanza. La proclamazione dei Soci Onorari viene fatta dall'assemblea, con votazione a scrutinio segreto, su proposta motivata del Consiglio di Conservazione. La proposta deve raccogliere l'adesione della maggioranza dei soci votanti presenti in Assemblea. I Soci Onorari non sono tenuti a versare la quota associativa e sono ammessi a partecipare all'attività dell'Associazione senza diritti di elettorato attivo e passivo.
Art. 7 I soci concorrono nelle Assemblee alla formazione della volontà sociale, sono ammessi a frequentare le sale sociali e ad usufruire nelle stesse del materiale della Biblioteca; possono inoltre ottenere pubblicazioni a prestito fuori dalla sede, godono di tutti gli altri diritti loro attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento.	Art. 10 DIRITTI DEI SOCI I soci Ordinari e Benemeriti concorrono nelle Assemblee alla formazione della volontà sociale, sono ammessi a frequentare le sale sociali e ad usufruire nelle stesse del materiale della Biblioteca; possono inoltre ottenere pubblicazioni a prestito fuori dalla sede, godono di tutti gli altri diritti loro attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento., godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
Art. 8 È escluso dalla "Società Letteraria": a) il Socio che, successivamente alla sua ammissione, abbia perduto uno dei requisiti di ammissibilità; b) il Socio che si sia reso moroso per due anni consecutivi; c) il Socio che abbia commesso gravi mancanze nei confronti dei consoci, della Società o nella sede sociale. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Conservazione a maggioranza dei componenti.	ART. 11 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO È escluso dalla "Società Letteraria": a) il Socio che, successivamente alla sua ammissione, abbia perduto uno dei requisiti di ammissibilità; b) il Socio che si sia reso moroso per due anni consecutivi nel pagamento dei contributi; c) il Socio che abbia commesso gravi mancanze nei confronti della Società, dei consoci, o nella sede sociale. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Conservazione a maggioranza dei componenti. Inoltre, la qualifica di Socio si perde per: - recesso, manifestato solamente per iscritto al Consiglio di Conservazione ed ha effetto al termine dell'anno sociale in corso al momento del recesso. Il Socio decaduto per morosità non può essere riammesso al corpo sociale se

Art. 9 ORG/

ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

1) l'Assemblea dei Soci e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea dei Soci costituito

da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Vice-Segretario;

- 2) il Consiglio di Conservazione;
- 3) la Commissione Scientifico-Letteraria;
- 4) la Corte Arbitrale;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Consiglio di Conservazione è il Presidente della Società.

Art.10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce alla convocazione.

Ciascun socio non può avere più di una delega.

Non possono partecipare alle assemblee nè esercitare il diritto di voto mediante delega i soci che non siano in regola con il pagamento dei contributi sociali da versarsi entro i termini stabiliti dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art.14 lettera c). I soci possono regolare tale pagamento fino a dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

Solo i soci (Benemeriti, Onorari e Ordinari) possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali.

Ciascun socio può ricoprire una sola carica sociale. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 12 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- 1. l'Assemblea dei Soci;
- 2. l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea dei Soci;
- 3. il Consiglio di Conservazione;
- 4. la Commissione Scientifico-Letteraria;
- 5. la Corte Arbitrale;

Il Presidente del Consiglio di Conservazione è il Presidente della Società Letteraria.

non abbia prima soddisfatto tutto il debito arretrato per contributi sociali.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese approvate dal Consiglio di conservazione.

I membri degli organi sociali che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica con pronuncia del Presidente.

Art.13 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce alla convocazione.

Ciascun socio non può avere più di una delega.

Non possono partecipare alle assemblee, né esercitare il diritto di voto mediante delega, i soci che non siano in regola con il pagamento dei contributi sociali da versarsi entro i termini stabiliti dall'assemblea dei Soci.

I soci possono regolare tale pagamento fino a dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

Solo i soci (Ordinari e Benemeriti) possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali.

Ciascun socio può ricoprire una sola carica sociale.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Può essere consentita la partecipazione alle riunioni degli organi sociali anche in via teleconferenza; in tal caso deve essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare

i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito alle votazioni in diretta, anche in modalità segreta, come consente la tecnologia attuale.

Tali riunioni si considerano avvenute presso il luogo di convocazione, di norma la sede sociale.

Art. 11 A tutti gli effetti l'anno sociale inizia col primo giorno di gennaio ed entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio. Le Assemblee straordinarie sono convocate su richiesta del Presidente della Società, del Consiglio di Conservazione o di un decimo dei Soci. In quest'ultimo caso il Presidente della Società provvederà alla convocazione dell'Assemblea non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'Assemblea convocata dal Presidente della Società che ne dà contemporaneamente comunicazione al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente della "Società Letteraria" è tenuto ad inviare ai Soci (alternativamente via posta via e-mail o via fax) almeno 15 giorni prima della data di convocazione l'avviso contenente il giorno fissato per la riunione e l'ordine del giorno, provvedendo nel contempo alla sua affissione all'albo sociale. La pubblicazione all'albo sociale vale a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale delle convocazioni della Assemblea.

Art. 14 ASSEMBEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

A tutti gli effetti l'anno sociale inizia col primo giorno di gennaio ed entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio.

Le Assemblee Straordinarie sono convocate su richiesta del Presidente della Società, del Consiglio di Conservazione o di un decimo dei Soci. In quest'ultimo caso il Presidente della Società provvederà alla convocazione dell'Assemblea non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Società che ne dà contemporaneamente comunicazione al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente della "Società Letteraria" è tenuto ad inviare ai Soci, (alternativamente via posta via e-mail o via fax o con qualsiasi mezzo che dia prova della ricezione), almeno 15 giorni prima della data di convocazione, l'avviso contenente il giorno fissato per la riunione e l'ordine del giorno, provvedendo nel contempo alla sua affissione all'albo sociale. La pubblicazione all'albo sociale vale a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale delle convocazioni della Assemblea.

Art. 12

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito da un Presidente e da un Vice- Presidente che ne dirigono i lavori, da un Segretario e da un Vice-Segretario che ne redigono i verbali. In caso di assenza sia del Presidente sia del Vice-Presidente, il Presidente della Società invita i Soci presenti a designare che deve dirigere i lavori dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario e del Vice-Segretario il Presidente dell'Assemblea provvede a sostituirli con altro Socio presente. I membri dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 15 L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito da un Presidente e da un Vice-Presidente che ne dirigono i lavori, da un Segretario e da un Vice-Segretario che ne redigono i verbali.

In caso di assenza sia del Presidente sia del Vice-Presidente dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Società invita i Soci presenti a designare chi deve dirigere i lavori dell'Assemblea.

In caso di assenza del Segretario e del Vice-Segretario il Presidente dell'Assemblea provvede a sostituirli con altro Socio presente. I membri dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13

Perchè l'Assemblea ordinaria e straordinaria risulti legalmente costituita è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita con i Soci presenti. Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Ogni deliberazione viene presa a maggioranza di voti. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 25% dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Società occorre la presenza di almeno i 3/4 dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'elenco nominativo dei Soci aventi diritto di voto, risultanti nel giorno dell'Assemblea, viene comunicato dal Segretario del Consiglio di Conservazione al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della seduta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i componenti del Consiglio di Conservazione non hanno voto ma vengono computati ai fini del quorum costitutivo.

Art. 14 L'Assemblea ordinaria delibera su: a) le comunicazioni del Presidente su l'andamento generale della Società; b) il bilancio patrimoniale, il conto consuntivo e quello preventivo (sentite le relazioni dell'Amministratore e del Collegio dei Revisori dei conti), determinando in pari tempo la misura dei contributi sociali ed il termine entro il quale il contributo dovrà essere versato con possibilità di determinare i contributi in misura ridotta per i soci di età inferiore ai trenta anni; c) le proposte della Commissione Scientifico-Letteraria e dei Soci per quanto riguarda

ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI - FUNZIONAMENTO

Perché l'Assemblea ordinaria e straordinaria risulti legalmente costituita è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita con i Soci presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore. Ogni deliberazione viene presa a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 25% dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare l'estinzione, lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci tanto in prima che in seconda convocazione.

L'elenco nominativo dei Soci aventi diritto di voto, risultanti nel giorno dell'Assemblea, viene comunicato dal Segretario del Consiglio di Conservazione al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della seduta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i componenti del Consiglio di Conservazione non hanno voto ma vengono computati ai fini del quorum costitutivo.

Le votazioni avvengono per scrutinio palese, per alzata di mano o, su richiesta della maggioranza dei presenti, per appello nominale.

Quando si tratti di nomine, o in qualunque altro caso si deliberi nei riguardi di singole persone, le votazioni sono svolte a scrutinio segreto.

Ogni deliberazione viene presa a maggioranza di voti. Sono eletti alle cariche sociali i Soci che ottengano i voti della metà più uno dei votanti.

Per le cariche, che dopo tale votazione, risultino eventualmente scoperte, si procederà ad una nuova votazione e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

Art. 17 DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le comunicazioni del Presidente sull'andamento generale della Società;
- b) il bilancio patrimoniale, il conto consuntivo e quello preventivo (sentite le relazioni dell'Amministratore e del Collegio dei Revisori dei conti), determinando in pari tempo la misura dei contributi sociali ed il termine entro il quale i contributi dovranno essere versati con possibilità di determinare i

l'associazione a pubblicazioni periodiche per il nuovo anno; d) la relazione del Bibliotecario; e) gli altri eventuali argomenti iscritti all'O.d.G.; f) approvazione e modifica del Regolamento. L'Assemblea inoltre elegge: 1) l'intero Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o quei componenti di esso la cui carica si sia resa vacante, con l'indicazione specifica delle cariche; 2) il Consiglio di Conservazione o quei componenti di esso la cui carica si sia resa vacante con l'indicazione specifica delle cariche; i membri effettivi della Commissione Scientifico-Letteraria; 3) i membri della Corte Arbitrale; 4) il Collegio dei Revisori dei conti, indicando gli effettivi e il supplente; Sono eletti alle cariche sociali i Soci che ottengano i voti della metà più uno dei votanti. Per le cariche, che dopo tale votazione, risultino eventualmente scoperte, si procederà ad una nuova votazione e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

contributi in misura ridotta per i soci di giovane età, su proposta del Consiglio di Conservazione.

- c) le proposte della Commissione Scientifico-Letteraria e dei Soci per quanto riguarda l'Associazione le pubblicazioni periodiche per il nuovo anno e la cessazione di abbonamenti non ritenuti di utilità;
- d) la relazione del Bibliotecario;
- e) gli altri eventuali argomenti iscritti all'O.d.G.;
- f) le modifiche del Regolamento.

L'Assemblea inoltre elegge:

- 1) l'intero Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o quei componenti di esso la cui carica si sia resa vacante, con l'indicazione specifica delle cariche;
- 2) il Consiglio di Conservazione o quei componenti di esso la cui carica si sia resa vacante con l'indicazione specifica delle cariche; i membri effettivi della Commissione Scientifico-Letteraria;
- 3) i membri della Corte Arbitrale;

Sono eletti alle cariche sociali i Soci che ottengano i voti della metà più uno dei votanti. Per le cariche, che dopo tale votazione, risultino eventualmente scoperte, si procederà ad una nuova votazione e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

All'Assemblea dei Soci sono comunque attribuite tutte le competenze inderogabili di cui all'art. 25 del Codice di terzo settore.

Art. 15 Il Consiglio di Conservazione è composto di un Presidente e di un Vice-Presidente, di un Segretario e di un Vice-Segretario, di un Bibliotecario e di un Vice-Bibliotecario, di un Amministratore e di un Vice-Amministratore. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili, però due di essi scadono di carica ogni anno. La decadenza è determinata dall'anzianità di carica; a parità di anzianità dalla sorte. Se nel corso dell'anno uno o più Consiglieri cessano dall'ufficio, il Consiglio di Conservazione, su proposta del Presidente, può provvedere alla loro sostituzione chiamando in via provvisoria, e fino alla successiva Assemblea, altri Soci a coprire la carica vacante. Il Consiglio di Conservazione è convocato dal Presidente, quando lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno due consiglieri. Il Consiglio decide a maggioranza dei componenti: a parità di voti prevale quello del Presidente

ART. 18 CONSIGLIO DI CONSERVAZIONE

Il Consiglio di Conservazione è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Vice-Segretario, dal Bibliotecario, dal Vice-Bibliotecario, dall'Amministratore e dal Vice-Amministratore.

I membri del Consiglio di Conservazione, quali amministratori della associazione, sono responsabili nei confronti della stessa a norma degli artt. 18 e 2392 c.c.

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, due di essi scadono di carica ogni anno. La decadenza è determinata dall'anzianità di carica; a parità di anzianità scadrà il socio più anziano di età.

Se nel corso dell'anno uno o più Consiglieri cessano dall'ufficio, il Consiglio di Conservazione, su proposta del Presidente, può provvedere alla loro sostituzione chiamando in via provvisoria, e fino alla successiva Assemblea, altri Soci a coprire la carica vacante.

II Consiglio di Conservazione è convocato dal Presidente, quando lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno due consiglieri. Il Consiglio decide a maggioranza dei componenti: a parità di voti prevale quello del Presidente Ai membri del Consiglio di Conservazione si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del cod. civ. e l'art. 2475 ter cod. civ. Il Consiglio di Conservazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede. Il Consiglio di Conservazione dovrà in ogni caso essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente è preponderante. Art. 16 Art. 19 CONSIGLIO DI CONSERVAZIONE - COMPITI Il Consiglio di Conservazione amministra la "Società Letteraria" sulla base delle direttive tracciate dall'Assemblea dei Soci: a) provvede alla Il Consiglio di Conservazione amministra la "Società Letteraria" sulla base manutenzione, alla custodia e alla gestione del patrimonio mobiliare e delle direttive tracciate dall'Assemblea dei Soci ed in particolare: immobiliare della Società, secondo le norme dello Statuto e del a) provvede alla manutenzione, alla custodia e alla gestione del patrimonio Regolamento; b) decide la convocazione delle Assemblee ordinarie e mobiliare e immobiliare della Società, secondo le norme dello Statuto e del straordinarie, fissando la data e predisponendo l'ordine del giorno; c) Regolamento; decide sull'ammissione e dimissioni dei soci; d) approva le relazioni ed i b) decide la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, fissando la bilanci da presentare all'Assemblea; e) sottopone ogni anno all'Assemblea data e predisponendo l'ordine del giorno; dei Soci, per l'approvazione, la misura dei contributi sociali; f) determina c) decide sull'ammissione e dimissioni dei soci; l'organico del personale della Società, che assume in servizio d) approva le relazioni ed i bilanci da presentare all'Assemblea; approvandone il relativo contratto di lavoro; g) dispone e controlla tutti i e) sottopone ogni anno all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, la misura dei servizi sociali; h) determina l'uso delle sale sociali e stabilisce l'orario dei contributi sociali; vari servizi. f) determina l'organico del personale della Società, che assume in servizio approvandone il relativo contratto di lavoro; g) dispone e controlla tutti i servizi sociali; h) determina l'uso delle sale sociali e stabilisce l'orario dei vari servizi. COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE ART. 20 COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE Art. 17 Il Presidente del Consiglio di Conservazione: a) rappresenta legalmente a tutti gli effetti la Società e ne dirige ogni attività attraverso il Il Presidente del Consiglio di Conservazione: Consiglio di Conservazione e la Commissione Scientifico-Letteraria; b) a) rappresenta legalmente a tutti gli effetti la Società e ne dirige ogni attività convoca le Assemblee ordinaria e straordinaria; c) redige, per ogni anno attraverso il Consiglio di Conservazione e la Commissione Scientifico-

sociale, una relazione sull'andamento generale della Società, relazione che, fatta propria dal Consiglio di Conservazione, va sottoposta all'Assemblea
per l'approvazione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di
impedimento o di vacanza dall'Ufficio ed adempie alle mansioni che siano
affidate dal Regolamento, dal Consiglio di Conservazione e dalla
Commissione Scientifico-Letteraria.

Letteraria;

- b) convoca le Assemblee ordinaria e straordinaria;
- c) redige, per ogni anno sociale, una relazione sull'andamento generale della Società, relazione che, fatta propria dal Consiglio di Conservazione, va sottoposta all'Assemblea per l'approvazione
- d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Conservazione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento urgente.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di vacanza dall'Ufficio ed adempie alle mansioni del Presidente e quelle che siano affidate dal Regolamento, dal Consiglio di Conservazione e dalla Commissione Scientifico-Letteraria.

COMPITI DEL SEGRETARIO E VICE-SEGRETARIO

Art. 18 Il Consigliere Segretario: a) redige in apposito registro i verbali delle sedute del Consiglio di Conservazione; b) custodisce l'Archivio degli atti sociali; c) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di Conservazione concernenti i Soci; d) vigila sulla disciplina interna del personale della "Società Letteraria"; e) sbriga la corrispondenza e ne tiene il protocollo; Il Vice-Segretario sostituisce il Segretario in caso di impedimento o di vacanza dall'Ufficio ed adempie a quelle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento e dal Consiglio di Conservazione.

ART. 21 COMPITI DEL SEGRETARIO E VICE-SEGRETARIO

- Il Consigliere Segretario:
- a) redige in apposito registro i verbali delle sedute del Consiglio di Conservazione;
- b) custodisce l'Archivio degli atti sociali;
- c) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di Conservazione concernenti i Soci;
- d) vigila sulla disciplina interna del personale della "Società Letteraria";
- e) sbriga la corrispondenza e ne tiene il protocollo;
- f) sottoscrive le deleghe di voto e forma l'elenco dei soci deleganti e delegati al voto consegnandolo all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea dei Soci.
- g) sollecita il pagamento delle quote sociali presso i Soci;
- h) predispone l'elenco dei soci morosi consegnandolo all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea dei Soci per la delibera di esclusione.
- Il Vice-Segretario sostituisce il Segretario in caso di impedimento o di vacanza dall'Ufficio svolgendo le mansioni di quest'ultimo ed adempie a quelle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento e dal Consiglio di Conservazione.

COMPITI DEL BIBLIOTECARIO E VICE-BIBLIOTECARIO

Art. 19 Il Consigliere Bibliotecario: a) dirige tutti i servizi necessari alla conservazione e all'uso del patrimonio bibliografico; b) provvede all'aggiornamento dell'inventario e alla compilazione del Catalogo delle

ART. 22 COMPITI DEL BIBLIOTECARIO E VICE-BIBLIOTECARIO

- Il Consigliere Bibliotecario:
- a) dirige tutti i servizi necessari alla conservazione e all'uso del patrimonio

Pubblicazioni; c) redige per ogni anno sociale una relazione sul funzionamento della Biblioteca, relazione che, fatta propria dal Consiglio di Conservazione, va sottoposta all'Assemblea per l'approvazione; d) il Vice-Bibliotecario sostituisce il Bibliotecario in caso di impedimento o di vacanza dell'Ufficio ed adempie alle mansioni stabilite dal Regolamento, dal Consiglio di Conservazione e dalla Commissione Scientifico-Letteraria.

bibliografico;

- b) provvede all'aggiornamento dell'inventario e alla compilazione del Catalogo delle Pubblicazioni;
- c) redige per ogni anno sociale una relazione sul funzionamento della Biblioteca, relazione che, fatta propria dal Consiglio di Conservazione, va sottoposta all'Assemblea per l'approvazione.

Il Vice-Bibliotecario sostituisce il Bibliotecario in caso di impedimento o di vacanza dell'Ufficio svolgendo le mansioni di quest'ultimo ed adempie alle mansioni stabilite dal Regolamento, dal Consiglio di Conservazione e dalla Commissione Scientifico-Letteraria.

COMPITI DELL'AMMINISTRATORE E DEL VICE AMMINISTRATORE

Art. 20 Il Consigliere Amministratore: a) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento dei mandati da lui emessi recanti la firma del Presidente; b) compila ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo della Società che, approvato dal Consiglio di Conservazione, va sottoposto all'Assemblea per l'approvazione; c) redige, per ogni anno sociale compiutosi, una relazione sull'andamento amministrativo della Società, relazione che, approvata dal Consiglio di Conservazione, va sottoposta all'Assemblea per l'approvazione; d) compila e tiene aggiornato il registro inventario del patrimonio sociale; Il Vice-Amministratore sostituisce l'Amministratore in caso di impedimento o di vacanza dall'Ufficio ed adempie alle mansioni che gli siano affidate dal Regolamento e dal Consiglio di Conservazione.

Art. 23 COMPITI DELL'AMMINISTRATORE E DEL VICE AMMINISTRATORE

Il Consigliere Amministratore:

- a) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento dei mandati da lui emessi recanti la firma del Presidente;
- b) compila ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo della Società che, approvato dal Consiglio di Conservazione, va sottoposto all'Assemblea per l'approvazione;
- c) redige, per ogni anno sociale compiutosi, una relazione sull'andamento amministrativo della Società, relazione che, approvata dal Consiglio di Conservazione, va sottoposta all'Assemblea per l'approvazione;
- d) compila e tiene aggiornato il registro inventario del patrimonio sociale; Il Vice-Amministratore sostituisce l'Amministratore in caso di impedimento o di vacanza dall'Ufficio ed adempie alle mansioni che gli siano affidate dal Regolamento e dal Consiglio di Conservazione.

COMMISSIONE SCIENTIFICO-LETTERARIA Art. 21

La Commissione Scientifico-Letteraria è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Bibliotecario e dal Vice-Bibliotecario, che ne fanno parte di diritto, e da otto Commissari eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci. La Commissione viene convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Bibliotecario o di almeno 3 commissari. Il Bibliotecario funge da Vice-Presidente e perciò dirige le riunioni in assenza del Presidente e del Vice-Presidente. Il Vice-Bibliotecario funge da Segretario

ART. 24 COMMISSIONE SCIENTIFICO-LETTERARIA

La Commissione Scientifico-Letteraria è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Bibliotecario e dal Vice-Bibliotecario, che ne fanno parte di diritto, e da otto Commissari eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci. La Commissione viene convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Bibliotecario o di almeno tre commissari. Il Bibliotecario funge da Vice-Presidente e perciò dirige le riunioni in assenza

e redige i verbali delle sedute, curandone la trascrizione sull'apposito del Presidente e del Vice-Presidente. registro. Le sedute, la cui periodicità viene stabilita dalla Commissione Il Vice-Bibliotecario funge da Segretario e redige i verbali delle sedute, curandone la trascrizione sull'apposito registro. stessa, sono valide quando siano presenti almeno 7 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Le sedute, la cui periodicità viene stabilita dalla Commissione stessa, sono valide quando siano presenti almeno 7 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Art. 22 La Commissione Scientifico-Letteraria: a) controlla tutti i servizi Art. 25 ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE necessari alla conservazione e all'uso del patrimonio librario; b) provvede, con il fondo messo a sua disposizione in bilancio, all'acquisto, di sua La Commissione Scientifico-Letteraria: iniziativa o su proposta dei Soci, di opere e al riacquisto di libri logorati o a) controlla tutti i servizi necessari alla conservazione e all'uso del patrimonio smarriti; c) cura la redazione del Bollettino della "Società Letteraria" a librario: norma del Regolamento; d) esprime il suo parere su qualunque proposta b) provvede, con il fondo messo a sua disposizione in bilancio, all'acquisto, di sua iniziativa o su proposta dei Soci, di opere e al riacquisto di libri logorati o riguardante la Biblioteca; smarriti; c) cura la redazione del Bollettino della "Società Letteraria" a norma del Regolamento: d) esprime il suo parere su qualunque proposta riguardante la Biblioteca. ART. 26 REVISORE DEI CONTI ORGANI DI CONTROLLO E GIURISDIZIONALI Art. 23 Il controllo generale dell'amministrazione viene esercitato dal Collegio dei Revisori dei conti (tre effettivi e uno supplente) nominati Ai sensi e nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore, annualmente dall'Assemblea, alla quale i revisori presentano la loro l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da uno o da tre relazione. Almeno un componente del Collegio deve essere iscritto all'Albo controllori effettivi e un supplente. dei Revisori Contabili. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione è nominato quando è previsto per legge o deliberato dal Consiglio di Conservazione tra soggetti in possesso di adeguata professionalità, ed iscritto nell'apposito registro. Il Revisore legale dei conti dura in carica tre anni e controlla l'amministrazione della Associazione, vigilando sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti e, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità. Il Revisore legale dei conti, in particolare, provvede al controllo della gestione, al riscontro di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili;

inoltre predispone relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Conservazione in sede di discussione ed approvazione degli anzidetti documenti. Può intervenire, su invito o a seguito di sua richiesta, alle riunioni del Consiglio di Conservazione. Il Revisore legale dei conti nominato svolge il suo ufficio finché non entra in

	carica il successore.
CORTE ARBITRALE Art. 24 La Corte Arbitrale è composta di 5 membri fra i soci ordinari. I membri della Corte Arbitrale restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Per la validità delle decisioni è richiesto l'intervento di tre membri. La Corte giudica a maggioranza di voti.	Art. 27 CORTE ARBITRALE La Corte Arbitrale è composta di cinque membri fra i Soci Ordinari. I membri della Corte Arbitrale restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Per la validità delle decisioni è richiesto l'intervento di tre membri. La Corte giudica a maggioranza di voti.
Art. 25 La Corte decide sulle controversie che, per ragioni sociali o per fatti accaduti nella Sede Sociale o per deliberazione degli organi della "Società Letteraria", sorgono tra i soci, ovvero tra essi e i suddetti organi; sulle controversie che possono sorgere tra i titolari degli organi della "Società Letteraria". Sul ricorso contro le deliberazioni degli organi sociali prese in violazione dello statuto e del Regolamento. La decisione della Corte è definitiva.	Art. 28 PROCEDIMENTO La Corte decide secondo diritto sulle controversie che, per ragioni sociali o per fatti accaduti nella Sede Sociale o per deliberazione degli organi della "Società Letteraria", sorgono tra i soci, ovvero tra essi e i suddetti organi; sulle controversie che possono sorgere tra i titolari degli organi della "Società Letteraria". Sul ricorso contro le deliberazioni degli organi sociali prese in violazione dello statuto e del Regolamento. La decisione della Corte è definitiva.
Art. 26 La Corte arbitrale, sentito le parti ed esperiti senza formalità i mezzi di indagine che ritenga opportuni, pronuncia, nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, il lodo che, motivato in fatto ed in diritto e sottoscritto dai componenti il Collegio giudicante, va comunicato agli interessati e trasmesso al Presidente della "Società Letteraria" per dar corso all'eventuale forma di pubblicazione in esso stabilita.	Art. 29 LODO La Corte arbitrale, sentite le parti ed esperiti senza formalità i mezzi di indagine che ritenga opportuni, pronuncia, nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, il lodo che, motivato in fatto ed in diritto e sottoscritto dai componenti il Collegio Giudicante, va comunicato agli interessati e trasmesso al Presidente della "Società Letteraria" per dar corso all'eventuale forma di pubblicazione in esso stabilita.
DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' E DELLA SUA AMMINISTRAZIONE Art. 27 Il patrimonio dell'Associazione è composto dagli immobili, dalla biblioteca, dagli arredi attualmente di proprietà e da quelli che perverranno alla "Società Letteraria" a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, da lasciti testamentari, dagli avanzi di gestione direttamente destinati all'incremento del patrimonio stesso. Il patrimonio della "Società Letteraria" è intangibile, salvo che debba erogarsi od usarsi in esecuzione delle deliberazioni	ART. 30 DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ E SUA AMMINISTRAZIONE Il patrimonio della associazione è costituito: - dalla somma liquida presente nelle casse sociali nella misura minima prevista dal Codice del Terzo Settore; - dai beni mobili e dalle raccolte bibliotecarie e documentali esistenti; - dai beni immobili rappresentate dall'edificio di proprietà della Letteraria ove è la sua sede; - da qualunque altro bene che a qualunque titolo pervenisse in futuro alla

dell'assemblea per i fini dell'Associazione e con le norme sancite dallo Statuto e dal Regolamento e comunque nei limiti delle norme di legge considerata la sua funzione di garanzia a favore di eventuali terzi creditori. Per il conseguimento dei suoi scopi, inoltre, la "Società Letteraria" dispone delle seguenti entrate: - tasse di ingresso e contributi annui di frequenza; - redditi derivanti dal proprio patrimonio; - introiti conseguiti nello svolgimento della propria attività; - contributi dell'Unione Europea o di altri Organismi o Enti internazionali, dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, di persone fisiche o di persone giuridiche private; - ogni altro introito conseguito dall'Associazione anche a titolo di successione e donazione non direttamente destinati all'incremento del patrimonio. All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della "Società Letteraria", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	Associazione, sempre con specifica destinazione al patrimonio. - Eventuali incrementi del patrimonio per apporti, lasciti e donazioni dovranno essere investiti al fine di accrescimento, conservazione e mantenimento del patrimonio oltre che in titoli garantiti dallo Stato, in beni immobili, ovvero anche attraverso altri impieghi in titoli e obbligazioni opportunamente scelti al fine di garantire la migliore redditività e sicurezza dell'investimento. - L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, oltre che per le spese di funzionamento. In caso di esercizio di attività connesse verrà tenuta apposita separata contabilità. ART.31 ENTRATE
	Per il conseguimento dei suoi scopi, inoltre, la "Società Letteraria" dispone delle seguenti entrate: a) i contributi iniziali e i contributi annui; b) gli apporti degli associati diversi da quelli destinati ad incremento del patrimonio; c) da elargizioni, donazioni e apporti non destinati ad incremento del patrimonio; d) da rendite del patrimonio che non siano imputate ad incremento dello stesso; e) dagli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività; f) dagli eventuali avanzi di gestione; g) dai proventi derivanti da risarcimento dei danni provocati al patrimonio dell'associazione; h) da ogni altra entrata conseguita e non destinata specificatamente a patrimonio.
	ART. 32 VOLONTARI STAGISTI TIROCINANTI (Aggiunto) L'associazione può avvalersi di Volontari, Stagisti, Tirocinanti nello

svolgimento delle proprie attività. A tal riguardo va tenuto apposito registro dove iscrivere i volontari che svolgono attività in modo non occasionale. I Volontari, Stagisti, Tirocinanti sono persone, Socie o non socie, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Conservazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I rapporti tra volontari e l'Associazione sono regolati come da prescrizioni di legge. ART. 33LIBRI E VERBALI Presso la sede della associazione sono tenuti i libri sociali, In ottemperanza agli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.Lgs. 3luglio 2017 n.117, l'Associazione dovrà inoltre tenere presso la sede sociale: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Conservazione, del Revisore dei conti, e di tutti gli altri organi sociali; d) libro di volontari; I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio di Conservazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si

riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità più idonee concordate di volta in volta a mezzo di richiesta scritta direttamente con l'organo amministrativo presso la sede sociale.
L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare, ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo della associazione, relativo all'anno successivo, distinto stato patrimoniale ed in conto patrimoniale, corredato dagli inventari, è predisposto ed approvato entro e non oltre il 30 aprile. Il bilancio consuntivo di esercizio relativo all'anno precedente è approvato entro e non oltre il 30 aprile. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Conservazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di Legge. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli artt. 2423 bis e seguenti del c.c.
Art. 35 RESIDUI DI GESTIONE (I residui e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della associazione nonché di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita della associazione è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e patrimonio a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra associazione o fondazione che persegue finalità simili agli scopi dell'associazione o a fini di pubblica utilità che per legge, per statuto o per regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. ART. 36 SERVIZIO DI CASSA Il servizio di cassa è svolto sotto diretta responsabilità dell'Amministratore che è tenuto a rendicontazione mensile al Consiglio di Conservazione in conformità

	alle vigenti disposizioni di legge e principi contabili. Il servizio di tesoreria sarà eseguito da un Istituto di Credito ritenuto idoneo dal Consiglio di Conservazione.
Art. 28 Qualora l'Associazione "Società Letteraria di Verona", per l'impossibilità di conseguire il proprio fine deliberi lo scioglimento o venga comunque a cessare, tutto il suo patrimonio verrà devoluto a quella istituzione già esistente o che abbia a costituirsi che persegue finalità simili agli scopi dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa disposizione imposta dalla Legge	ART. 37 DURATA E SCIOGLIMENTO Qualora l'Associazione "Società Letteraria di Verona", per l'impossibilità di conseguire il proprio fine deliberi lo scioglimento o venga comunque a cessare, tutto il suo patrimonio verrà devoluto a quella istituzione già esistente o che abbia a costituirsi che persegue finalità simili agli scopi dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa disposizione imposta dalla Legge. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria che nomina anche il liquidatore scegliendolo di preferenza tra gli amministratori. L'avviso dell'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria riunita per lo scioglimento della associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data della riunione assembleare. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo le regole previste per l'estinzione della Associazione. Al di fuori del caso di scioglimento, la associazione si estingue per disposizione dell'Autorità Governativa al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dagli artt. 27 e 28 c.c.
	Il presente statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione poiché esso costituisce la regola fondamentale. A norma dell'articolo 16 c.c. il presente statuto può essere modificato con delibera straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

Art. 29 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento	ART. 39 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
alle norme del codice civile e alle leggi in materia.	Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di associazioni riconosciute. Gli articoli del presente Statuto facenti riferimento alla normativa sugli Enti del Terzo Settore sono applicabili solo ed esclusivamente a seguito della iscrizione della Società Letteraria nel Registro del terzo settore E.T.S. Fino a tale momento l'Associazione non potrà fregiarsi del predetto acronimo E.T.S.